SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 luglio 2002, n. **214.**

Regolamento concernente la revisione della normativa attinente ai titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo di navi mercantili non soggette alle prescrizioni della convenzione Solas 74/83.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli articoli 55 e 56 e il capitolo N IX del regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visti gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74/83), per l'applicazione del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza nel seguito denominato GMDSS, adottati con risoluzione n. 1 del 9 novembre 1988 dalla Conferenza IMO, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992;

Viste le raccomandazioni CEPT T/R 31-05 e 31-04 riguardanti le procedure d'esame armonizzate concernenti, rispettivamente, i certificati d'operatore radio marittimi Long e Short (Long Range Certificate e Short Range Certificate), che abilitano all'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi circolanti, rispettivamente, nelle zone marittime A1 e A1, A2, A3 e A4 e che utilizzano le frequenze e le tecniche del sistema GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) su base facoltativa;

Ravvisata la necessità di adeguare i programmi di esame per il conseguimento dei sopra citati certificati Long Range Certificate e Short Range Certificate di operatore per stazioni di nave e per stazioni terrene di nave conformi alle citate raccomandazioni CEPT;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 aprile 2002;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. GM/131504/4572/DL/Pon dell'11 luglio 2002);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 341, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono istituiti i sottoelencati nuovi titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni di nave e di stazioni terrene di nave, installate a bordo di navi non soggette agli obblighi fissati dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74/83), come emendata nel 1988, che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System):

a) certificato di operatore «Long Range» (LRC);

b) certificato di operatore «Short Range» (SRC).

2. Il certificato di operatore «Long Range» (LRC) abilita all'esercizio delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi operanti nelle zone di mare A1, A2, A3 e A4.

3. Il certificato di operatore «Short Range» (SRC) abilita all'esercizio delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi operanti nella zona di mare A1.

Art. 2.

1. I certificati di operatore, di cui al precedente articolo 1, vengono conseguiti mediante superamento degli esami, consistenti in prove pratiche ed orali, i cui programmi sono contenuti rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente regolamento, del quale costituiscono parte integrante.

2. Il certificato Long Range di cui all'articolo 1, lettera *a)*, che abilita all'espletamento anche del servizio mobile marittimo via satellite, si consegue mediante il superamento delle prove pratiche e orali il cui programma è contenuto negli allegati 1-*A* e 1-*B* al presente regolamento, del quale costituiscono parte integrante.

Art. 3.

1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati di operatore Long Range e Short Range è quella prevista dall'articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 4.

1. Con provvedimento del Ministro delle comunicazioni l'organizzazione degli esami per il conseguimento dei certificati di cui all'articolo 1 può essere affidata agli uffici periferici dell'Amministrazione.

2. Nel caso previsto dal comma precedente la commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati Long Range e Short Range è quella prevista dall'articolo 349 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: GASPARRI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 180

ALLEGATO 1
(articolo 2, comma 1)

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI OPERATORE «LONG RANGE» (LRC) PER NAVI CHE USANO IL SISTEMA GMDSS E NON SONO SOGGETTE AD OBBLIGHI FISSATI NELLA CONVENZIONE SOLAS.

Il certificato «Long Range» per operatore radio di bordo viene rilasciato ai candidati che abbiano dato prova di possedere le cognizioni tecniche e le attitudini professionali appresso specificate:

A) Conoscenza generale delle radiocomunicazioni nel servizio mobile marittimo:

*A*1. Principi generali e caratteristiche di base del servizio mobile marittimo.

B) Conoscenza pratica dettagliata ed abilità nell'uso degli apparati radio:

*B*1. Installazioni radio in VHF. Uso pratico degli apparati.

*B*2. Installazioni radio in MF/HF. Uso pratico degli apparati.

*B*3. Scopo ed uso della chiamata selettiva digitale (DSC).

C) Procedure operative del sistema GMDSS, dei sottosistemi e delle apparecchiature che lo compongono:

*C*1. Caratteristiche base delle procedure del GMDSS.

*C*2. Procedure per le comunicazioni di soccorso, urgenza e sicurezza nel GMDSS.

*C*3. Procedure radiotelefoniche di soccorso, urgenza e sicurezza nel vecchio sistema di soccorso.

*C*4. Protezione delle frequenze di soccorso.

*C*5. Sistema d'informazioni per la sicurezza marittima (MSI) nel GMDSS.

*C*6. Allertamento e segnali di localizzazione nel GMDSS.

D) Conoscenze varie e procedure operative per le comunicazioni radiotelefoniche:

*D*1. Abilità a scambiare comunicazioni relative alla sicurezza della vita in mare.

*D*2. Regolamenti, procedure obbligatorie e loro pratica attuazione.

*D*3. Conoscenza pratica e teorica delle procedure radiotelefoniche.

ALLEGATO 1-*A*
(articolo 2, comma 2)

A) CONOSCENZA GENERALE DELLE RADIOCOMUNICAZIONI NEL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO.

*A*1. *Principi generali e caratteristiche di base del servizio mobile marittimo:*

1.1. Tipi di comunicazione nel servizio mobile marittimo:

Comunicazioni di soccorso, urgenza e sicurezza
Corrispondenza pubblica
Operazioni per il servizio portuale
Servizio per il movimento nave
Comunicazioni nave-nave
Comunicazioni a bordo

1.2. Tipi di stazione nel servizio mobile marittimo:

Stazioni di nave
Stazioni costiere
Stazioni portuali, pilota, etc.
Stazioni di aereo
Centro di coordinamento del salvataggio (RCC)

1.3. Conoscenza elementare delle radio frequenze e delle bande di frequenza:

Frequenza e lunghezza d'onda

Unità di misura della frequenza: Hz, kHz, MHz, GHz

Suddivisione dello spettro radio: MF, HF, VHF, UHF, SHF

Differenti meccanismi di propagazione e portate tipiche:

Propagazione delle MF
Propagazione delle varie bande delle HF
Propagazione delle VHF e UHF

1.4. Allocazione delle frequenze nel servizio mobile marittimo:

Uso delle MF, HF, VHF, UHF e SHF nel servizio mobile marittimo:

Tipi di comunicazioni (es.: Radiotelefonia, DSC, NBDP, Fac simile) e loro classi d'emissione

Larghezza di banda nelle varie classi d'emissione, frequenza portante ed assegnata

Designazione ufficiale delle classi d'emissione (es.: F1B, J3E, etc.)

Designazione non ufficiale delle classi d'emissione (es.: TLX, SSB, AM, FM, etc.)

Concetto di canale radio: simplex, duplex, semi-duplex; canali appaiati e non appaiati

Frequenze e sistema di canalizzazione nelle bande VHF, MF e HF del servizio mobile marittimo incluso l'allocazione del GMDSS

Frequenze di soccorso e sicurezza

Sicurezza per le piccole imbarcazioni

Comunicazioni nave-nave

Operazioni portuali

Movimento nave

Frequenze di chiamata

1.5. Mantenimento della funzionalità degli apparati della stazione di nave:

Sorgenti di energia della stazione di nave

Batterie di accumulatori

Differenti tipi di accumulatori e loro caratteristiche

Carica e scarica degli accumulatori

Manutenzione degli accumulatori

B) CONOSCENZA PRATICA DETTAGLIATA ED ABILITÀ NELL'USO DEGLI APPARATI RADIO.

B1. Installazioni radio in VHF.

1.1. Canali radiotelefonici:

Comando di selezione canali

Modalità doppio ascolto (dual watch) e comandi

1.2. Uso dei comandi fondamentali:

Accensione

Comando di trasmissione (PTT)

Inserimento di alta e bassa potenza (H/L)

Volume

Regolazione del silenziatore (squelch)

Regolazione dell'illuminazione (dimmer)

1.3. Apparati radiotelefonici portatili

1.4. Antenne marittime in VHF e loro manutenzione

B2. Installazioni radio in MF/HF.

2.1. Frequenze e canali e loro criteri di selezione

2.2. Uso dei comandi fondamentali:

Accensione

Selezione frequenza di ricezione

Selezione frequenza di trasmissione

Selezione del nr. di canale ITU

Sintonia del trasmettitore

Scelta della classe di emissione

Comando di volume e squelch

Comando di sintonia fine e clarifier

Comando del guadagno di RF

Comando del CAG

Selezione istantanea della 2182 kHz

Test del generatore di allarme

Uso del generatore di allarme

2.3. Antenne marittime in MH/HF e loro manutenzione

B3. Scopo ed uso della chiamata selettiva digitale (DSC).

3.1. Principi generali e caratteristiche di base della DSC:

Messaggi DSC

Chiamata su singola frequenza

Chiamata su multi-frequenza

Accusa di ricevuto di chiamata

Chiamata relay

3.2. Tipi di chiamata:

Soccorso

A tutte le navi

Individuale (singola stazione)

Area geografica

Di gruppo

Individuale con l'uso del servizio automatico/semiautomatico

3.3. Sistema di numerazione d'identificazione nel servizio mobile marittimo (MMSI):

Sistema di numerazione MMSI

Identificativo di nazionalità (MID)

Numerazione di nave

Numerazione di gruppo di navi

Numerazione di stazione costiera

3.4. Priorità delle categorie di chiamata:

Soccorso

Urgenza

Sicurezza

Servizio

Ordinarie

3.5. Telecomandi di chiamata ed informazioni di traffico:

Allertamento di soccorso

Messaggio di soccorso definito

Messaggio di soccorso indefinito

Coordinate di soccorso

Tempo e validità delle coordinate di soccorso

Altri tipi di chiamata e messaggi

Informazione sulle frequenze e canali di lavoro

3.6. Prestazioni e uso della DSC:

Selettore istantaneo per l'allertamento sul canale 70

Selettore istantaneo per l'allertamento sulla 2187.5 kHz

Selezione manuale delle modalità J2B e F1B, es.: 2187.5/2185.8 kHz e 8414.5/8412.8 kHz

Immissione dati nel DSC e loro visualizzazione

Aggiornamento della posizione di nave

Immissione di informazione di traffico

Rivisualizzazione dei messaggi ricevuti

Comando per le funzioni di ascolto delle frequenze DSC

3.7. Prova di funzionamento del DSC:

Procedure per auto test interno

Procedure per test in trasmissione effettiva

C) PROCEDURE OPERATIVE DEL SISTEMA GMDSS, DEI SOTTOSISTEMI E DELLE APPARECCHIATURE CHE LO COMPONGONO.

C1. *Procedure di ricerca e salvataggio (SAR) nel GMDSS.*

1.1. Aree di mare, e il piano generale GMDSS, possibilità di accesso al GMDSS

1.2. Il ruolo dei centri di coordinamento del salvataggio (RCC)

1.3. Organizzazione della ricerca e salvataggio

C2. *Procedure di comunicazione di soccorso, urgenza e sicurezza nel GMDSS.*

2.1. Comunicazioni di soccorso via DSC:

Allertamento di soccorso in DSC

Definizione di allertamento di soccorso

Trasmissione di un allertamento di soccorso

Ritrasmissione di un allertamento di soccorso terra-nave (Distress Relay)

Ritrasmissione di un allertamento di soccorso da nave non in pericolo (Distress Relay)

Ricezione ed accusa di ricevuto di un allertamento di soccorso

Procedura di accusa di ricevuto

Ricezione ed accusa di ricevuto da stazione costiera

Ricezione ed accusa di ricevuto da stazione di nave

Trattamento di un allertamento di soccorso

Preparazione al trattamento del traffico di soccorso

Terminologia del traffico di soccorso

Comunicazioni nella zona del soccorso

Operazioni di ricerca e salvataggio (SAR)

2.2. Comunicazioni di urgenza e sicurezza via DSC:

Significato di comunicazioni di urgenza e sicurezza

Procedure per chiamate di urgenza e sicurezza

Comunicazioni di urgenza

Comunicazioni di sicurezza

C3. *Procedure radiotelefoniche di soccorso, urgenza e sicurezza nel vecchio sistema di soccorso.*

3.1. Comunicazioni di soccorso:

Segnale di allarme radiotelefonico

Formato del segnale di allarme

Scopo del segnale di allarme

Segnale di soccorso

Significato ed uso corretto del segnale Mayday

Chiamata di soccorso

Messaggio di soccorso

Accusa di ricevuto di un messaggio di soccorso

Obbligo di accusa di ricevuto di un messaggio di soccorso

Forma corretta di accusa di ricevuto

Azioni da intraprendere a seguito di una accusa di ricevuto

Controllo del traffico di soccorso

Significato ed uso corretto dei segnali:

Seelonce Mayday

Seelonce Distress

Prudonce

Seelonce Feenee

Ritrasmissione di un messaggio di soccorso da nave non in pericolo

Significato ed uso corretto del segnale Mayday Relay

3.2. Comunicazioni di urgenza:

Segnale di urgenza

Significato ed uso corretto del segnale Pan-Pan

Messaggio di urgenza

Avviso urgente medico via stazione radio costiera

3.3. Comunicazioni di sicurezza:

Segnale di sicurezza

Significato ed uso corretto del segnale Securite

Messaggio di sicurezza

Procedure speciali per comunicazioni con le organizzazioni nazionali preposte alla sicurezza

C4. *Protezione delle frequenze di soccorso.*

4.1. Eliminazione delle interferenze dannose

4.2. Trasmissioni durante il traffico di soccorso

4.3. Prevenzione di trasmissioni non autorizzate

4.4. Procedure e protocolli di prova:

Prova dell'apparato DSC

Procedure di prova del radiotelefono

4.5. Bande di guardia

4.6. Procedure in caso di trasmissione di un falso soccorso

C5. *Sistema d'informazioni per la sicurezza marittima (MSI) nel GMDSS.*

5.1. Informazioni di sicurezza trasmesse in radiotelefonia su VHF/MF/HF

5.2. Il sistema Navtex:

Scopo del Navtex

Frequenze del Navtex

Antenna per il ricevitore Navtex

Copertura di ricezione

Formato del messaggio (trasmettitore ID, tipo di messaggio, numero di messaggio)

Il ricevitore Navtex

Selezione dei trasmettitori

Selezione del tipo di messaggio

Messaggi non rigettabili

Uso dei comandi ausiliari

Assicurazione dell'integrità del messaggio ricevuto

C6. Segnali di allertamento e localizzazione nel GMDSS.

6.1. Scopo e definizione

6.2. Radio boe di emergenza (EPIRBs):

Registrazione e codifica

Contenuto delle informazioni di un allertamento di soccorso

Funzionamento in galleggiamento libero e attivazione manuale, eliminazione dei falsi allarmi

EPIRB a 406 MHz Cospas/Sarsat

EPIRB a 1.6 GHz Inmarsat E

EPIRB in VHF-DSC

EPIRB a 121.5 MHz

Considerazioni di installazione

Manutenzione ordinaria

Prova

Controllo della data di scadenza delle batterie

Controllo del meccanismo di sgancio

6.3. Trasponditore radar (SART):

Caratteristiche tecniche principali

Funzionamento

Altezza di funzionamento

Effetto sulla riflessione radar

Portata del trasmettitore SART

Manutenzione ordinaria

Controllo della data di scadenza delle batterie

D) CONOSCENZE VARIE E PROCEDURE OPERATIVE PER LE COMUNICAZIONI RADIOTELEFONICHE.

D1. Abilità a scambiare comunicazioni relative alla sicurezza della vita in mare.

1.1. Conoscenza generale ed uso del vocabolario standard della navigazione marittima IMO e conoscenza dei seguenti segnali base:

All after; All before; Correct; Correction; In figures; In letters; I say again; I spell; Out, Over; Radio check; Read back; Received; Say again; Station calling; Text; Traffic; This is; Wait; Word after; Word before; Wrong

1.2. Abbreviazioni standard e codici di servizio comunemente usati

1.3. Uso dell'alfabeto fonetico internazionale

D2. Regolamenti, procedure obbligatorie e loro pratica attuazione.

2.1. Conoscenza generale della documentazione internazionale:

Pubblicazioni dell'Unione internazionale telecomunicazioni (UIT)

Lista delle stazioni di nave

L'allegato alla lista delle stazioni costiere che include particolari sulle stazioni costiere partecipanti al GMDSS

Lista alfabetica degli indicativi di chiamata

Manuale d'uso per i servizi mobile marittimo e mobile marittimo via satellite

Lista delle stazioni costiere con cui è possibile comunicare (orari di ascolto, frequenze e tasse)

Lista delle stazioni costiere che trasmettono avvisi per la navigazione e metereologici ed altre informazioni urgenti per la navigazione

2.2. Disponibilità e conoscenza della documentazione nazionale

2.3. Conoscenza dei regolamenti e degli accordi relativi al servizio mobile marittimo:

Requisiti per la licenza radio di nave

Regolamenti inerenti l'operatività degli apparati radio relativa al possessore di un apposito certificato

Regolamenti inerenti la tenuta del registro di stazione

Mantenimento del segreto sulla corrispondenza

D3. Conoscenza pratica e teorica delle procedure radiotelefoniche.

3.1. Pratica di traffico ordinario usando il radiotelefono:

Operazioni preliminari

Uso corretto degli indicativi di chiamata

Procedure per effettuare una radio comunicazione

Chiamate nave-nave

Corrispondenza pubblica

Sicurezza per le piccole imbarcazioni

Canali per operazioni portuali e movimento nave

Chiamata ad una stazione per il servizio pilota

Controllo delle comunicazioni ed il ruolo delle stazioni costiere

Selezione delle frequenze per svolgere traffico

Procedure di ripetizione

Durata delle chiamate

Liste di traffico trasmesse dalle stazioni costiere

Rapporti di traffico trasmessi dalle stazioni di nave

Procedure per chiamate senza risposta e chiamate confuse

Difficoltà di ricezione ed impossibilità di accettare traffico

Tipi di chiamate e messaggi proibiti

3.2. Pratica di traffico ordinario usando la DSC:

Chiamata ad una stazione costiera o di nave con DSC

Accusa di ricevuto di una chiamata con DSC

Svolgimento del traffico

3.3. Procedure per la corrispondenza pubblica:

Effettuazione di una chiamata per un collegamento radiotelefonico attraverso una stazione costiera

Richiesta di una comunicazione telefonica con utente di terra via operatore

Chiusura della chiamata

Chiamate alle navi dalle stazioni costiere

Chiamate con particolari agevolazioni

Tassazione del traffico

Sistema internazionale di tassazione e contabilità

Codice d'identificazione dell'autorità contabile (AAIC)

ALLEGATO 1-*B*
(articolo 2, comma 2)

1. PRINCIPI GENERALI E CARATTERISTICHE DI BASE DEL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE.

1.1. Comunicazioni marittime via satellite con sistemi Inmarsat:

Segmento spaziale Inmarsat

Aree oceaniche e acquisizione del satellite

Servizi di comunicazione

Servizi telefonici

Servizi telex

Servizi dati e fac-simile

1.2. Tipi di stazione nel servizio mobile marittimo via satellite:

Stazione costiera terrena (CES), stazione terrestre terrena (LES)

Stazione coordinatrice di rete (NCS)

Stazione terrena di nave (SES), stazione mobile terrena (MES)

Sistemi Inmarsat di standard: A-B-C e M

2. PROCEDURE OPERATIVE E PRATICA DETTAGLIATA DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE TERRENA DI NAVE NEL GMDSS.

2.1. Stazione di nave di standard C:

Composizione di un terminale Inmarsat C

Aggiornamento della posizione

Uso del terminale Inmarsat C

Trasmissione e ricezione di un messaggio

Servizi di soccorso e sicurezza

Trasmissione di un allertamento di soccorso

Trasmissione di un messaggio con priorità soccorso

Servizi di sicurezza con codice a due digit

Eliminazione di trasmissioni di falsi allertamenti

Procedure da seguire in caso di trasmissione di un falso allertamento

2.2. Sistema Inmarsat di chiamata di gruppo intensificata (ECG):

Scopo del sistema ECG

Programmazione del terminale di nave per la ricezione di ECG

Aggiornamento della posizione

Selezione delle aree NAV/MET

ALLEGATO 2
(articolo 2, comma 1)

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI OPERATORE «SHORT RANGE» (SRC) PER NAVI CHE NAVIGANO IN AREA A1 CHE USANO IL SISTEMA GMDSS E NON SONO SOGGETTE AD OBBLIGHI FISSATI NELLA CONVENZIONE SOLAS.

Il certificato «Short Range» per operatore radio di bordo viene rilasciato ai candidati che abbiano dato prova di possedere le cognizioni tecniche e le attitudini professionali appresso specificate:

A) Conoscenza generale delle comunicazioni radiotelefoniche VHF nel servizio mobile marittimo:

*A*1. Principi generali e caretteritiche di base del servizio mobile marittimo per imbarcazioni non soggette ad obblighi fissati dalla convenzione Solas

B) Conoscenza dettagliata di funzionamento degli apparati radio:

*B*1. Installazioni radio in VHF

*B*2. Scopo ed uso della chiamata selettiva digitate (DSC)

C) Procedure operative del GMDSS, dei sottosistemi e delle apparecchiature che lo compongono:

*C*1. Procedure di ricerca e salvataggio (SAR) nel GMDSS, sistema di soccorso e sicurezza nel (GMDSS)

*C*2. Procedure per le comunicazioni di soccorso, urgenza e sicurezza nel GMDSS

*C*3. Protezione delle frequenze di soccorso

*C*4. Sistema d'informazioni per la sicurezza marittima (MSI)

*C*5. Allertamento e segnali di localizzazione.

D) Procedure e regolamenti per le comunicazioni radiotelefoniche VHF:

*D*1. Abilità a scambiare comunicazioni relative alla sicurezza della vita in mare

*D*2. Regolamenti, procedure obbligatorie e pratica

*D*3. Conoscenza pratica e teorica delle procedure radiotelefoniche

A) CONOSCENZA GENERALE DELLE COMUNICAZIONI RADIOTELEFONICHE VHF NEL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO.

*A*1. *Principi generali e caratteristiche di base del servizio mobile marittimo.*

1.1. Tipi di comunicazione nel servizio mobile marittimo:

Comunicazioni di soccorso, urgenza e sicurezza

Corrispondenza pubblica

Operazioni per il servizio portuale

Servizio per il movimento nave

Comunicazioni nave-nave

Comunicazioni a bordo

1.2. Tipi di stazione nel servizio mobile marittimo:

Stazioni di nave

Stazioni costiere

Stazioni portuali, pilota, etc.

Stazioni di aereo

Centro coordinamento del salvataggio (RCC)

1.3. Conoscenza elementare delle radio frequenze e canali per il servizio mobile marittimo nella banda VHF:

Concetto di frequenza

Propagazione sulle frequenze VHF

Portata per le trasmissioni radiotelefoniche

Portata per le trasmissioni in DSC

Uso delle frequenze VHF nel servizio mobile marittimo

Concetto di canale radio: simplex, duplex, semi-duplex

Piano di canalizzazione in VHF, incluso l'allocazione per il GMDSS

Canali di soccorso e sicurezza

Canali nazionali per la sicurezza di piccole imbarcazioni

Comunicazioni nave-nave

Operazioni portuali

Movimento nave

Canali di chiamata

Canali per la corrispondenza pubblica

1.4. Funzionalità degli apparati della stazione di nave:

Sorgenti di energia della stazione di nave

Batterie di accumulatori

Differenti tipi di accumulatori e loro caratteristiche

Carica e scarica degli accumulatori

Manutenzione degli accumulatori

B) CONOSCENZA DETTAGLIATA DEGLI APPARATI RADIO.

*B*1. *Installazioni radio in VHF.*

1.1. Canali radiotelefonici:

Comando di selezione canali

Comando per la modalità doppio ascolto (dual watch)

1.2. Uso dei comandi fondamentali:

Accensione

Comando di trasmissione (PTT)

Inserimento di alta e bassa potenza (H/L)

Regolazione del volume

Regolazione del silenziatore (squelch)

Regolazione dell'illuminazione (dimmer)

1.3. Apparati radiotelefonici portatili

1.4. Antenne marittime in VHF

*B*2. *Scopo ed uso della chiamata selettiva digitale (DSC).*

2.1. Principi generali e caratteristiche di base della DSC:

Messaggi DSC

Accusa di ricevuto di chiamata

Ritrasmissione di chiamata (call relay)

2.2. Tipi di chiamata:

Soccorso

A tutte le navi

Individuale (singola stazione)

Area geografica

Di gruppo

2.3. Sistema di numerazione d'identificazione nel servizio mobile marittimo (MMSI):

Identificativo di nazionalità (MID)

Numerazione di nave

Numerazione di gruppo di navi

Numerazione di stazione costiera

2.4. Priorità delle categorie di chiamata:

Soccorso

Urgenza

Sicurezza

Servizio

Ordinarie

2.5. Telecomandi di chiamata e informazioni di traffico:

Allertamento di soccorso

Altri tipi di chiamata

Informazione di canale di lavoro

2.6. Prestazioni ed uso della DSC in VHF:

Selettore istantaneo per l'allertamento sul canale 70

Immissione dati nel DSC e loro visualizzazione

Aggiornamento della posizione di nave

Immissione di un messaggio predefinito

Immissione di informazione di traffico

Rivisualizzazione dei messaggi ricevuti

Comando per le funzioni di ascolto delle frequenze DSC

C) PROCEDURE OPERATIVE DEL GMDSS, DEI SOTTOSISTEMI E DELLE APPARECCHIATURE CHE LO COMPONGONO.

*C*1. *Procedure di ricerca e salvataggio (SAR) nel GMDSS.*

1.1. Aree di mare e possibilità di accesso al GMDSS

1.2. Il ruolo dei centri di coordinamento del salvataggio (RCC)

1.3. Organizzazione della ricerca e salvataggio

C2. Procedure di comunicazione di soccorso, urgenza e sicurezza nel GMDSS.

2.1. Comunicazioni di soccorso via DSC VHF:

Allertamento di soccorso in DSC:

Definizione di allertamento di soccorso

Trasmissione di un allertamento di soccorso

Ritrasmissione di un allertamento di soccorso terra-nave (Distress Relay)

Ritrasmissione di un allertamento di soccorso da nave non in pericolo (Distress Relay)

Ricezione ed accusa di ricevuto di un allertamento di soccorso:

Procedura di accusa di ricevuto

Ricezione ed accusa di ricevuto da stazione costiera

Ricezione ed accusa di ricevuto da stazione di nave

Trattamento di un allertamento di soccorso:

Preparazione al trattamento del traffico di soccorso

Terminologia del traffico di soccorso

Comunicazioni nella zona del soccorso

Operazioni di ricerca e salvataggio (SAR)

2.2. Comunicazioni di urgenza e sicurezza via DSC:

Significato di comunicazioni di urgenza e sicurezza

Procedure per chiamate di urgenza e sicurezza

Comunicazioni di urgenza

Comunicazioni di sicurezza

C3. Protezione delle frequenze di soccorso.

3.1. Eliminazione delle interferenze dannose:

Eliminazione della trasmissione di falsi allertamenti

Condizioni di stato del Ch 70

3.2. Trasmissioni durante il traffico di soccorso

3.3. Eliminazione di trasmissioni non autorizzate

3.4. Procedure e protocolli di prova:

Prova dell'apparato DSC

Procedure di prova del radiotelefono

3.5. Bande di guardia

3.6. Procedure in caso di trasmissione di un falso soccorso

C4. Sistemi di informazioni per la sicurezza marittima (MSI).

4.1. Il sistema Navtex:

Scopo e prestazioni, incluso le funzioni di soccorso e sicurezza

C5. Segnali di allertamento e localizzazione.

5.1. Scopo e definizione

5.2. Radio boe di emergenza (EPIRB):

Registrazione e codifica

Contenuto delle informazioni di un allertamento di soccorso

Funzionamento in galleggiamento libero e attivazione manuale

EPIRB a 406 MHz Cospas/Sarsat

EPIRB a 1.6 GHz Inmarsat E

EPIRB in VHF-DSC

EPIRB a 121.5 MHz

Considerazioni di installazione

Manutenzione ordinaria

Prova

Controllo della data di scadenza delle batterie

Controllo del meccanismo di sgancio

5.3. Trasponditore radar (SART):

Funzionamento

Altezza di funzionamento

Effetto sulla riflessione radar

Portata del trasmettitore SART

D) PROCEDURE OPERATIVE E REGOLAMENTI PER LE COMUNICAZIONI RADIOTELEFONICHE VHF.

D1. Abilità a scambiare comunicazioni relative alla sicurezza della vita in mare.

1.1. Comunicazione di soccorso:

Segnale di soccorso

Significato e uso corretto del segnale Mayday

Chiamata di soccorso

Messaggio di soccorso

Accusa di ricevuto di un messaggio di soccorso

Obbligo di accusa di ricevuto di un messaggio di soccorso

Forma corretta di accusa di ricevuto

Azioni da intraprendere a seguito di una accusa di ricevuto

Controllo del traffico di soccorso

Significato ed uso corretto dei segnali:

Seelonce Mayday

Seelonce Distress

Prudonce

Seelonce Feenee

Ritrasmissione di un messaggio di soccorso da nave non in pericolo

Significato ed uso corretto del segnale Mayday Relay

1.2. Comunicazioni di urgenza:

Segnale di urgenza

Significato ed uso corretto del segnale Pan-Pan

Messaggio di urgenza

Avviso urgente medico via stazione radio costiera

1.3. Comunicazioni di sicurezza:

Segnale di sicurezza

Significato ed uso corretto del segnale Securite

Messaggio di sicurezza

Procedure speciali per comunicazioni con le organizzazioni nazionali preposte alla sicurezza

1.4. Ricezione degli MSI radiotelefonici in VHF

1.5. Conoscenza generale ed uso del vocabolario standard della navigazione marittima IMO e conoscenza dei seguenti segnali base:

All after; All before; Correct; Correction; In figures; In letters; I say again; I spell; Out, over; Radio check; Read back; Received; Say again; Station Calling; Text; Traffic; This is; Wait; Word after; Word before; Wrong

1.6. Uso dell'alfabeto fonetico internazionale

D2. Regolamenti, procedure obbligatorie e loro pratica attuazione.

2.1. Conoscenza generale della documentazione internazionale e disponibilità di pubblicazioni nazionali

2.2. Conoscenza dei regolamenti e degli accordi internazionali relativi al servizio mobile marittimo:

Requisiti per la licenza radio di nave

Regolamenti inerenti l'operatività degli apparati radio relativa al possesso di un apposito certificato

Regolamenti nazionali inerenti la tenuta del registro di stazione

Mantenimento del segreto sulla corrispondenza

Tipi di chiamate e messaggi che sono proibiti

D3. Conoscenza teorica e pratica delle procedure radiotelefoniche.

3.1. Corrispondenza pubblica e procedure di chiamata radiotelefonica:

Metodo di chiamata di una stazione costiera con radiotelefono

Richiesta di un collegamento con utente di terra via operatore

Chiusura della chiamata

Chiamate alle navi da stazioni costiere

Chiamate con particolari agevolazioni

Chiamata ad una stazione costiera per comunicazioni in generale

Chiamata radiotelefonica con selezione automatica

3.2. Tassazione del traffico:

Sistema di tassazione internazionale

Codice identificativo dell'autorità contabile

3.3. Pratica di traffico ordinario:

Uso corretto degli indicativi di chiamata

Procedure per stabilire una comunicazione sui canali per: nave-nave, corrispondenza pubblica, sicurezza per piccole imbarcazioni, operazioni portuali e movimento nave

Procedure per chiamate senza risposta e chiamate confuse

Controllo delle comunicazioni

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, concerne: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— L'ultimo comma dell'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni», è il seguente:

«Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.».

Nota all'art. 3:

— L'art. 347 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni», è il seguente:

«Art. 347 *(Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato di radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al certificato generale di radiotelefonista per navi e aeromobili e al certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri e certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri).* — La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati di cui alle lettere *a), b), c), c*1), *d), d*1), dell'art. 341 è costituita da:

a) due impiegati della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui uno con qualifica non inferiore a direttore di divisione con funzioni di presidente;

b) un impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, esperto di radiotelegrafia;

c) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;

d) un impiegato appartenente alla carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

e) un tecnico operatore designato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

f) un impiegato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni della carriera di concetto o di quella direttiva con qualifica di consigliere, con funzioni di segretario.

Alla commissione possono essere aggregati uno o più esaminatori per le lingue straniere, previste dal programma di esame scelti tra gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti ai sensi dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Dinanzi alla stessa commissione, in occasione delle riunioni per l'espletamento delle prove pratiche ed orali, degli esami relativi al conseguimento dei certificati di cui al primo comma, saranno sostenuti gli esami per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista e di radiotelefonista per stazioni fisse terrestri.».

Nota all'art. 4:

— L'art. 349 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni», è il seguente:

«Art. 349 *(Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi)*. — La commissione esaminatrice per il conferimento dei certificati di cui alla lettera *e1)* dell'art. 341 è costituita da:

a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, designato dal direttore del circolo;

c) un ufficiale della Capitaneria di porto competente per territorio.».

02G0242

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Portici e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Portici (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Portici;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Portici, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Portici (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Portici (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Benedetto Fusco - prefetto a riposo;

dott. Gioacchino Ferrer - vice prefetto aggiunto;

dott. Sergio Di Martino - vice prefetto aggiunto.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2002
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 11, foglio n. 39

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Portici (Napoli), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invero, a seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente da parte della criminalità organizzata, il cui territorio è stato teatro di ripetuti ed inquietanti eventi delittuosi a causa delle lotte fra clan camorristici, il prefetto di Napoli, in data 16 gennaio 2002, ha disposto l'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli accertamenti di rito. Il relativo incarico è stato prorogato con successivi provvedimenti prefettizi del 13 marzo e del 10 maggio 2002, con scadenza finale al 18 giugno 2002.

Muovendo gli accertamenti dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli il 20 novembre 1998 a carico di alcuni esponenti mafiosi, la relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, evidenzia in termini preoccupanti l'emergere di ipotesi di infiltrazioni e condizionamenti da parte della criminalità organizzata sull'apparato burocratico e sugli organi elettivi in carica nell'ente, ininterrottamente dal 9 giugno 1996 ad oggi, ad eccezione di un brevissimo periodo, durante il quale l'ente è stato gestito da un commissario prefettizio, per effetto delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri comunali.

Le risultanze degli accertamenti svolti dal collegio ispettivo al fine di verificare, anche alla luce di quanto delineato nel citato provvedimento cautelare, la regolarità dell'attività amministrativa dell'ente durante la successiva gestione del riconfermato sindaco, contraddistinta anche dalla rielezione nella carica dalla prevalenza dei consiglieri, hanno infatti avvalorato il sospetto dell'esistenza del condizionamento camorristico nell'azione amministrativa.

In particolare, le predette indagini giudiziarie hanno messo in luce collegamenti risalenti alla passata consiliatura tra alcuni amministratori ed il clan criminale dominante che, attraverso imprese proprie o comunque ad esso contigue, si era aggiudicato la maggior parte dei lavori pubblici, garantendo l'appoggio del candidato sindaco alle precedenti elezioni.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risulta favorita da una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni che lega alcuni amministratori e dipendenti comunali a personaggi gravitanti nella sfera della criminalità organizzata.

Dagli accertamenti condotti nei confronti degli amministratori è risultato, altresì, che numerosi di essi sono gravati da pregiudizi penali, alcuni dei quali per reati contro la pubblica amministrazione.

Anche l'apparato burocratico costituisce tramite per l'ingerenza dei clan malavitosi negli affari dell'ente e per la strumentalizzazione delle scelte amministrative, tenuto conto dell'alta percentuale di dipendenti che annoverano gravi precedenti per contrabbando, ricettazione, gioco d'azzardo, traffico, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, attività illegali notoriamente gestite dalla camorra. Inoltre, un dipendente è risultato strettamente imparentato con affiliati ai clan dominanti ed un altro fiancheggiatore delle organizzazioni criminali, più volte segnalato in compagnia di noti pregiudicati.

Significativa è l'inerzia o la tardività dell'ente nell'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni dipendenti condannati.

Emerge, in proposito, che solo con significativo ritardo è stato avviato il procedimento disciplinare a carico di un dipendente, parente di un elemento di spicco della criminalità, rimasto in servizio, nonostante fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato ed interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. Il procedimento disciplinare si è poi estinto per decorrenza dei termini perentori ed il dipendente, a distanza di tempo e dopo inequivocabili tortuosità procedimentali, è stato destituito soltanto per la ineludibilità della interdizione perpetua.

Nel contesto dei rapporti collusivi intercorrenti tra l'amministrazione comunale ed i clan malavitosi locali, rileva la vicenda relativa all'acquisizione, da parte del comune, nella precedente consiliatura, di un'area di cui era proprietaria una società i cui soci risultano essere parenti di un affiliato ad un'associazione camorristica locale, che avrebbe intrattenuto rapporti indiretti, tramite altri soggetti coinvolti in indagini di Polizia, con il sindaco. Rilevano, al riguardo, la circostanza che il sindaco era stato tenuto al corrente dalla prefettura dei rapporti di stretta parentela intercorrenti tra gli amministratori della ditta ed il predetto camorrista, nonché l'impegno finanziario particolarmente oneroso, derivatone a carico dell'amministrazione locale.

Altra questione sintomatica, ai fini del supposto condizionamento della criminalità organizzata nella gestione amministrativa dell'ente, è quella relativa all'appalto del servizio di nettezza urbana. Detto servizio era stato affidato ad una associazione temporanea di imprese nel corso della precedente consiliatura; successivamente il comune aveva rescisso il contratto a seguito di segnalazione dalla prefettura di possibili condizionamenti criminosi a carico di una delle società partecipanti, riconducibili alla presenza, nell'organigramma aziendale, di un elemento, rivestente la carica di direttore, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, ritenuto affiliato ad un capo clan.

Indetta una nuova gara, l'amministrazione ha aggiudicato nuovamente l'appalto alla stessa società già oggetto di informativa antimafia. L'accertamento ispettivo, conseguentemente disposto ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha posto in evidenza l'anomalia dell'aggiudicazione ad un'impresa, mera trasformazione di quella il cui contratto era stato rescisso.

Anche in altri appalti di servizi e di forniture pubbliche la commissione di accesso ha rilevato la commistione tra l'ente e la criminalità organizzata sia in relazione all'affidamento a ditte i cui titolari e dipendenti risultano avere a loro carico gravi pregiudizi penali o di Polizia o gravitare intorno alle cosche locali, sia con riferimento alla irregolarità delle relative procedure di affidamento.

Altra anomalia emerge dagli atti relativi all'affidamento del servizio sperimentale di trasporto urbano, sociale e scolastico, gestione aree di sosta e servizio rimozione con carro attrezzi. Il servizio è stato affidato, mediante gara di pubblico incanto, ad una ditta che per l'espletamento dello stesso ha provveduto ad assumere quarantaquattro dipendenti, alcuni dei quali gravati da pregiudizi penali o con rapporti di parentela o di frequentazione con affiliati/esponenti del clan dominante. Alcuni di questi sono stati tra l'altro incaricati, con appositi provvedimenti sindacali, di svolgere le delicate funzioni di ausiliario del traffico, senza che venisse accertato il possesso del requisito della buona condotta. È stato, inoltre, fatto presente che, nonostante nel contratto fosse stato espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione del servizio, l'amministrazione lo ha prorogato per ben due volte.

In ordine all'appalto del servizio di pulizia delle strutture scolastiche e comunali e delle aree pubbliche, è stato preliminarmente rilevato come esso sia risultato ininterrottamente affidato dal 1999 alla stessa ditta. L'attuale amministrazione ha provveduto a deliberare l'indizione di una gara pubblica per pervenire ad un nuovo affidamento; nel frattempo, però, ha prorogato l'affidamento per sei mesi alla stessa associazione di imprese, di cui è capogruppo una società a carico della quale, dagli elementi acquisiti, è emerso che l'amministratore unico è nipote di persona di grande rilievo criminale, condannata, con sentenza irrevocabile, per associazione a delinquere di stampo mafioso, con rapporti di frequentazione, insieme al fratello, di persone fortemente contigue alla criminalità organizzata.

Anche il servizio di refezione scolastica è risultato ininterrottamente affidato alla stessa ditta. La commissione di accesso, dopo aver preso atto che nelle verifiche eseguite da personale dei servizi ispettivi di finanza del Ministero del tesoro, erano state rilevate incongruenze e ritardi nelle procedure di affidamento del servizio, ha ulteriormente accertato che l'amministrazione comunale ha consentito nel tempo

modifiche significative delle condizioni economiche del contratto a vantaggio della predetta ditta, con il consistente incremento, ad esempio, del prezzo unitario dei pasti. È stata messa in evidenza la connessa circostanza del ferimento, a colpi di arma da fuoco, del dirigente comunale che ha gestito la procedura di gara per l'affidamento del servizio, conclusasi con l'aggiudicazione alla medesima ditta. Con riguardo alla procedura di indizione di nuova gara per gli anni 2001-2004, è stata messa in evidenza l'esclusione di quasi tutte le ditte partecipanti e l'ulteriore riconferma della ditta in questione nell'affidamento. Ciò, nonostante che il titolare della società risultasse tra l'altro incorso in numerosissime condanne per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e che due dipendenti risultassero avere rapporti di affinità con esponenti mafiosi.

Giova, altresì, evidenziare che nessuna concreta iniziativa è stata assunta dalla civica amministrazione per acquisire, con la dovuta urgenza, al patrimonio comunale un immobile confiscato, ai sensi della normativa antimafia, da lungo tempo ad un esponente di spicco di un clan locale ed ancora occupato dai figli del destinatario del provvedimento giudiziario oblatorio.

Con riferimento al fenomeno dell'abusivismo edilizio la commissione ha verificato una sterile attività di contrasto da parte dell'ente, inidonea quindi al concreto raggiungimento dei fini di tutela del territorio. Infatti, non è stata quasi mai riscontrata la conclusione del rigoroso iter procedurale, bensì un'azione inefficace ed un comportamento omissivo, che, lungi dal prevenire o contrastare l'abusivismo, ha contribuito a rafforzare nei trasgressori la certezza dell'inutilità dei provvedimenti formali di ripristino. Hanno beneficiato di tali ritardi, in particolare, i capi criminali che si sono resi responsabili di abusi edilizi negli immobili di loro disponibilità.

La penetrazione dell'attività criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e pone in pericolo lo stato generale della sicurezza civile.

Il clima di grave condizionamento e di evidente degrado in cui versa il consiglio comunale di Portici, la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Portici.

A tal fine, il prefetto di Napoli, con relazione del 5 luglio 2002, che qui si intende integralmente richiamata, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Portici, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Portici (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 5 settembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A11605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 2002.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Pianico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Pianico (Bergamo) è stato sciolto per decesso del sindaco;

Visto che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate contestualmente da otto consiglieri su dodici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, e che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre nominare un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto proprio decreto del 24 giugno 2002, nominare il commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Beaumont Bortone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Pianico (Bergamo) fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 settembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 24 giugno 2002, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pianico (Bergamo), ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa del decesso del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

Successivamente, in data 2 luglio 2002, otto consiglieri, su dodici assegnati dalla legge all'ente, hanno rassegnato contestualmente le proprie dimissioni dalla carica, determinando l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, anche in conseguenza delle dimissioni del vice sindaco, i cui compiti di amministrazione attiva devono essere in grado di corrispondere con efficienza e speditezza alle esigenze di carattere sia ordinario che straordinario della comunità locale.

Le dimissioni dei consiglieri ostano, infatti, all'applicazione del disposto di cui al surrichiamato art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile con il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente.

Nelle more, il prefetto di Bergamo ha, con provvedimento n. 955/13.4/Gab. del 5 luglio 2002, nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 24 giugno 2002, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune di Pianico (Bergamo) nella persona del dott. Beaumont Bortone.

Roma, 6 settembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A11604

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 settembre 2002.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Rilevata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, pubbliche e private;

Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;

b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;

c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture sanitarie, di cui al precedente articolo, sono realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4.

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le disposizioni tecniche riportate al titolo II dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso.

Qualora gli interventi effettuati su strutture esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

A fronte di interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture sanitarie esistenti, comportanti un incremento di affollamento, in misura tale da essere compatibile con il sistema di vie di uscita esistente e con l'eventuale nuovo assetto planovolumetrico, il predetto sistema di vie di uscita dovrà essere rispondente alle disposizioni di cui al titolo III.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate al titolo III dell'allegato entro i termini temporali di cui al successivo art. 6. Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per le strutture sanitarie:

a) per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi;

b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

3. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, di nuova costruzione ed esistenti.

4. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano altresì:

a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione;

b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.

Art. 5.

Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

2. Nelle more dell'entrata in vigore di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la regolamentazione italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione europea, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno:

decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;

decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco;

decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;

decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, le strutture sanitarie esistenti di cui al comma 2 del precedente art. 4 sono adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 2002

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE

TITOLO I

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE

1. - GENERALITÀ.

1.1 - *Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.*

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983).

2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre:

a) corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale;

b) esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro;

c) percorso orizzontale protetto: percorso di comunicazione orizzontale o suborizzontale protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro;

d) piano di uscita dall'edificio: piano dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente in luogo sicuro all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali protetti;

e) scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:

i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;

la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.

1.2 - *Classificazione delle aree delle strutture sanitarie.*

1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono così classificate:

tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette al controllo del C.N.VV.F. ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982) e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 settembre 1959) (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.);

tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C e D;

tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero;

tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.);

tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali).

1.3 - *Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi.*

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 agosto 1982).

Titolo II

STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

2. - UBICAZIONE.

2.1 - *Generalità.*

1. Le strutture sanitarie di cui al presente titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:

a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;

b) in edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza delle specifiche disposizioni di sicurezza antincendio, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

2.2 - *Comunicazioni e separazioni.*

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le strutture sanitarie:

a) non devono comunicare con attività ad esse non pertinenti;

b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, con le limitazioni di cui al successivo punto 3.3;

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 83, 84, 85, 90, 91 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 92 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI 90.

2.3 - *Accesso all'area.*

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area dove sorgono gli edifici devono possedere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di svolta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

2.4 - *Accostamento mezzi di soccorso.*

1. Deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco in modo da poter raggiungere almeno una finestra o balcone di ciascun piano.

3. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

3.1 - *Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione.*

1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto sotto riportato:

piani interrati: R/REI 120;

edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 90;

edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 120.

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate.

3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto ministeriale 4 maggio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998) e successive integrazioni.

3.2 - *Reazione al fuoco dei materiali*.

1. I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;

c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera *f)*, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera *a)*, è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

e) i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposte alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;

g) le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

2. I materiali di cui al comma 1 devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art. 10 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

3. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1992).

4. I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere non combustibili.

3.3 - *Compartimentazione*.

1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate.

2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.500 m^2.

3. Le aree di tipo D devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.000 m^2.

4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.

5. I compartimenti delle aree di tipo D (limitatamente alle unità speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, sale operatorie, ecc.) ed E (limitatamente a scuole e convitti, spazi per riunioni, mensa aziendale), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.

6. I compartimenti delle aree di tipo C, D (limitatamente alle aree destinate a ricovero) ed E (limitatamente agli uffici amministrativi fino a 500 addetti e agli spazi per visitatori), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite porte aventi caratteristiche REI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 3.1.

7. Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto 5.

3.4 - *Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali*.

1. Nessun locale deve essere ubicato oltre quota -10 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.

2. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e comunque oltre il primo piano interrato, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.

3. I piani interrati non devono essere destinati a degenza.

4. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti.

5. I locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono essere ubicati in contiguità ad aree di tipo D.

3.5 - *Scale*.

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.

2. Le scale a servizio di edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a prova di fumo; per tali aree si ritiene opportuno escludere il ricorso a scale di sicurezza esterne in quanto non compatibili con il particolare stato psico-fisico dei ricoverati.

3. I filtri a prova di fumo a servizio di aree di tipo D, devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza.

4. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.

5. Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Ad esclusione delle scale a servizio delle aree di tipo D, sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

6. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m^2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

3.6 - *Ascensori e montacarichi*.

1. Tutti gli ascensori ed i montacarichi devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.

2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 3.6.1.

3. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

3.6.1 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.

1. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio per le operazioni di soccorso e di evacuazione da parte del personale appositamente incaricato e dai Vigili del fuoco. Tale montalettighe deve possedere i seguenti requisiti:

immettere in luogo sicuro all'esterno, in corrispondenza del piano di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto;

avere strutture del vano corsa e del locale macchinario di caratteristiche REI 120;

immettere ai piani tramite filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120;

avere accesso al locale macchinario direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, con strutture di resistenza al fuoco non inferiori a REI 120;

avere doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;

essere predisposto per il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio;

avere montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario protetti contro l'azione del fuoco per un tempo almeno pari a 120 minuti primi;

essere dotato di sistema citofonico tra cabina, locale macchinario, pianerottoli e centro di gestione delle emergenze per l'utilizzo in caso di emergenza;

avere vano corsa e locale macchinario distinti da quelli di altri elevatori.

4. - MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA.

4.1 -*Affollamento*.

1. Il massimo affollamento è stabilito in:

a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;

b) aree di tipo C:

ambulatori e simili: 0,1 persone/m^2;

sale di attesa: 0,4 persone/m^2;

c) aree di tipo D:

3 persone per posto letto in strutture ospedaliere;

2 persone per posto letto in strutture residenziali;

d) aree di tipo E:

uffici amministrativi: 0,1 persone/m^2;

spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;

spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m^2.

4.2 - *Capacità di deflusso*.

Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori:

50 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall'edificio;

37,5 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio;

33 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.

4.3 - *Esodo orizzontale progressivo*.

1. Tutti i piani che contengono aree di tipo D, devono essere progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo.

2. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti. Ciascun compartimento deve poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di 0,70 m^2/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m^2/persona qualora l'evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire con letti o barelle.

4.4 - *Sistemi di vie d'uscita*.

1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto 3.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione della capacità di deflusso e che adduca verso un luogo sicuro.

2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.

3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1996).

4.5 - *Lunghezza delle vie d'uscita al piano*.

1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a:

40 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;

30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta.

2. Nei piani destinati ad aree di tipo D, progettati in modo da garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un compartimento attiguo od un percorso orizzontale protetto ad esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m.

3. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza non superiore a 15 m.

4.6 - *Caratteristiche delle vie d'uscita*.

1. La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm.

2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.

3. I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici sdrucciolevoli.

4. È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

4.7 - *Larghezza delle vie di uscita*.

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.

2. Nelle aree di tipo D, la profondità dei pianerottoli delle scale, con cambi di direzione di 180º, deve essere non inferiore a 2 m, misurata nella direzione dell'asse delle rampe, per consentire la movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza.

4.8 - *Larghezza totale delle vie d'uscita*.

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

2. Per le strutture sanitarie che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

3. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

4.9 - *Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi*.

1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.

2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza.

3. È consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, a condizione che siano predisposte anche per l'apertura a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura.

4. Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari a quella delle porte stesse.

5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:

attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;

attivazione del sistema di allarme incendio;

mancanza di alimentazione elettrica;

intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.

6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente dall'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, è consentito installare infissi purché apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata, e non devono ridurre la sezione netta di aerazione quando sono in posizione di apertura.

4.10 - *Numero di uscite*.

1. Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.

5. - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO.

5.1 - *Generalità*.

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e devono essere intercettabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere di tipo centralizzato.

2. Nei filtri a prova di fumo devono prevedersi intercettazioni a comando manuale, ubicate in apposito quadro, dei seguenti impianti a servizio dei compartimenti attigui:

impianto elettrico;

impianto di distribuzione dei gas medicali;

impianto di condizionamento e ventilazione.

3. All'interno dei filtri devono essere ripetuti in apposito pannello i segnali relativi allo stato di servizio dei seguenti impianti dei compartimenti attigui:

impianto elettrico;

impianto di distribuzione dei gas medicali;

rete idrica antincendio;

impianto di rivelazione e allarme.

5.2 - *Locali adibiti a depositi e servizi generali*.

5.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti.

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, per le esigenze giornaliere dei reparti, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m^2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

carico di incendio non superiore a 30 kg/m^2 di legna standard;

strutture di separazione con caratteristiche non inferiori a REI 30;

porte di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 30, munite di dispositivo di autochiusura;

rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;

un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 89B C, posto all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso.

5.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m^2.

1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C e D; la comunicazione deve avvenire unicamente con spazi riservati alla circolazione interna, ad esclusione dei percorsi orizzontali protetti. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 60.

2. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m^2 di legna standard e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 60 kg/m^2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere compatibile con particolari esigenze di asetticità dei locali, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.

4. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.

5.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m^2.

1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C e D.

2. L'accesso può avvenire dall'esterno:

da spazio scoperto;

da intercapedine antincendi di larghezza non inferiore a 0,90 m;

oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.

3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi.

4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI 90.

5. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con idranti DN 45. Inoltre all'interno dei locali deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.

6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 30 kg/m^2 di legna standard o i 300 m^2 di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.

7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.

5.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili.

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.

2. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

5.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.).

1. In relazione all'oggettivo più elevato livello di rischio connesso con i locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.), si richiede che tali locali siano posti ad adeguata distanza rispetto alle aree di tipo C e D. I locali, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche normative di prevenzione incendi, devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche almeno REI 90.

2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 30 kg/m^2, devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

3. Gli inceneritori devono essere realizzati a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

5.3 - *Impianti di distribuzione dei gas.*

5.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili.

1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.

2. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili.

5.3.2 - Distribuzione dei gas medicali.

1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:

a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;

b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata; idonei cartelli, inoltre, devono indicare i tratti di impianto sezionabili a seguito delle manovre di intercettazione;

c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili surriscaldamenti. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento;

d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione è individuata in funzione della densità dei gas utilizzati;

e) gli impianti di distribuzione dei gas medicali devono essere realizzati e sottoposti ad interventi di controllo e manutenzione nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica o, in assenza di dette norme, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

5.4 - *Impianti di condizionamento e ventilazione.*

5.4.1 - Generalità.

1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;

b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.

5.4.2 - Impianti centralizzati.

1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.

2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.

6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

5.4.3 - Condotte aerotermiche.

1. Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e le tubazioni flessibili di raccordo in materiale di classe 2.

2. Le condotte non devono attraversare:

luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

vani scala e vani ascensore;

locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.

4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

5.4.4 - Dispositivi di controllo.

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.

3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

5.4.5 - Schemi funzionali.

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;

l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;

l'ubicazione delle macchine;

l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;

lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;

la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza;

l'ubicazione del sistema antigelo.

5.4.6 - Impianti localizzati.

1. È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

6 - Impianti elettrici.

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;

b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

2. I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) elevatori antincendio;
f) impianto di diffusione sonora.

3. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per elevatori antincendio, impianti idrici antincendio ed impianto di diffusione sonora.

5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima è stabilita per ogni impianto come segue:

a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi;

b) illuminazione di sicurezza: 2 ore;

c) elevatori antincendio: 2 ore;

d) impianti idrici antincendio: 2 ore;

e) impianto di diffusione sonora: 2 ore.

7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D.

8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.

9. Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

7 - Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.

7.1 - *Generalità.*

1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

7.2 - *Estintori.*

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine è consigliabile che gli estintori siano ubicati:

lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;

in prossimità di aree a maggior pericolo.

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m^2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.

3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 5.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A - 144B C. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

7.3 - *Impianti di estinzione incendi.*

7.3.1 - Reti naspi e idranti.

7.3.2.1 - Generalità.

1. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalità di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle tubazioni, si applicano le norme UNI vigenti.

2. Per i criteri di dimensionamento degli impianti si applica quanto di seguito indicato.

7.3.2.2 - Tipologia degli impianti.

1. La tipologia delle reti idriche a naspi o idranti è fissata dalla seguente tabella in funzione del numero di posti letto:

Numero posti letto	Tipo di impianto
Fino a 100	Impianti costituiti da naspi DN 25
Oltre 100 fino a 300	Impianti costituiti da idranti DN 45
Oltre 300	Impianti costituiti da idranti interni DN 45 ed idranti esterni DN 70

Per le strutture sanitarie articolate in diversi corpi di fabbrica separati da spazi scoperti, la tipologia degli impianti può essere correlata al numero dei posti letto del singolo corpo, purché le eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati o fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di compartimentazione conformi al punto 3.1.

7.3.2.3 - Caratteristiche prestazionali e di alimentazione.

1. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche idrauliche minime:

a) per i naspi DN 25, una portata per ciascun naspo non minore di 60 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando simultaneamente operativi non meno di 4 naspi nella posizione idraulicamente più sfavorevole;

b) per gli idranti DN 45, una portata per ciascun idrante non minore di 120 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando simultaneamente operativi non meno di 3 idranti nella posizione idraulicamente più sfavorevole. In presenza di più colonne montanti, l'impianto deve avere caratteristiche tali da garantire per ogni montante le condizioni idrauliche di contemporaneità sopra indicate ed assicurare, per tali condizioni, il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne montanti;

c) per gli idranti esterni DN 70, il funzionamento di almeno 4 idranti nella posizione idraulicamente più sfavorevole, con una portata minima per ciascun idrante di 300 l/min a 4 bar, senza contemporaneità con gli idranti interni.

2. L'autonomia degli impianti idrici antincendio non deve essere inferiore a 60 minuti primi.

3. Per strutture sanitarie con oltre 100 posti letto l'alimentazione idrica degli impianti antincendio deve essere di «tipo superiore» secondo le norme UNI vigenti.

7.3.3 - Impianto di spegnimento automatico.

1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 30 kg/m^2 di legna standard.

2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.

8. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME.

8.1 - *Generalità*.

1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:

segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;

impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.

8.2 - *Caratteristiche*.

1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.

3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;

b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.

4. Qualora previsto dalla presente disposizione o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;

disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;

chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;

eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.

8.3 - *Sistemi di allarme*.

1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.

3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

9 - SEGNALETICA DI SICUREZZA.

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1996). Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

10 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.

10.1 - *Generalità*.

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998).

10.2 - *Procedure da attuare in caso di incendio*.

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 10.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori;

b) le procedure per l'esodo degli occupanti.

10.3 - *Centro di gestione delle emergenze*.

1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.

4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza ed ai Vigili del fuoco, e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.

11 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE.

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

12 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

12.1 - *Istruzioni da esporre a ciascun piano*.

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

12.2 - *Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori*.

1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.

2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

TITOLO III

STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

13 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI.

1. Si applica quanto previsto al titolo I.

14 - UBICAZIONE.

1. Devono essere osservati i punti 2.1 e 2.2 del titolo II.

15 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

15.1 - *Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione*.

1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto sotto riportato:

piani interrati: R/REI 90;

edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 60;

edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 90.

2. Deve essere osservato quanto stabilito al punto 3.1, commi 2, e 3.

15.2 - *Reazione al fuoco dei materiali*.

1. I materiali installati devono essere conformi a quanto specificato al punto 3.2.

2. È consentito mantenere in uso mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle lettere *e)* e *g)* del citato punto 3.2.

15.3 - *Compartimentazione*.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.3.

15.4 - *Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali*.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4, ad eccezione del comma 1.

15.5 - *Scale*.

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1.

2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a prova di fumo.

3. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.

4. Sono ammesse scale di sicurezza esterna in alternativa alle scale a prova di fumo.

5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso.

6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

7. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m^2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

15.6 - *Ascensori e montacarichi*.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.6; le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere conformi a quanto previsto al punto 15.1.

15.7 - *Montalettighe utilizzabili in caso di incendio*.

1. Gli edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio rispondente ai requisiti previsti al punto 3.6.1.

15.8 - *Ammissibilità di una sola scala*.

1. Per gli edifici aventi altezza antincendi fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 25 m alle seguenti condizioni:

le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30;

le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5;

tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco.

2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, per ciascun piano, adducenti verso luogo sicuro dinamico.

16 - MISURE PER L'ESODO DI EMERGENZA.

16.1 - *Affollamento*.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.1.

16.2 - *Capacità di deflusso*.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.2.

16.3 - *Esodo orizzontale progressivo*.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.

16.4 - *Sistemi di vie d'uscita*.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.

16.5 - *Lunghezza delle vie d'uscita al piano*.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5, commi 1 e 2.

2. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 25 m a condizione che:

le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30;

le porte dei locali aventi accesso da tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5;

tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco.

16.6 - *Caratteristiche delle vie d'uscita*.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.6.

16.7 - *Larghezza delle vie d'uscita*.

1. Fermo restando la presenza di almeno una via di uscita conforme al punto 4.7, comma 1, sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,90 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.

16.8 - *Larghezza totale delle vie d'uscita*.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.8.

16.9 - *Sistemi di apertura delle porte*.

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.9.

16.10 - *Numero di uscite*.

Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.10, fatto salvo il caso in cui è ammessa la presenza di una sola scala.

17 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO, IMPIANTI, GESTIONE DELLA SICUREZZA ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del titolo II.

2. Nelle strutture sanitarie con meno di 300 posti letto, in caso di difficoltà di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso, deve essere prevista l'installazione di almeno un idrante esterno DN 70, ubicato in posizione segnalata.

3. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole all'interno dei reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica trattazione nel documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed è vietato il caricamento delle bombole mediante travaso;

b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno dei reparti le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;

c) è vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo;

d) è vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza.

TITOLO IV

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE

STRUTTURE, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI A CICLO DIURNO IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE

STRUTTURE ESISTENTI, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO

18.1 - *Generalità*.

1. Le strutture di cui al presente titolo possono essere ubicate in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.

18.2 - *Strutture di superficie fino a 500 m^2*.

1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

strutture portanti e separanti almeno R/REI 30 per i piani fuori terra e almeno R/REI 60 per i piani interrati;

misure relative alle vie di uscita in grado di assicurare il sicuro esodo degli occupanti e conformi almeno all'allegato III del decreto ministeriale 10 marzo 1998. I locali ubicati ai piani interrati devono disporre, in ogni caso, di almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici;

impianti realizzati in conformità alla normativa vigente;

aree ed impianti a rischio specifico conformi alle disposizioni di cui al punto 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), del titolo II.

2. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al titolo II, punti 7.2, 9, 10.1, 10.2, 11 e 12.

3. Nelle strutture fino a 25 posti letto che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, deve essere installato un impianto di allarme elettrico a comando manuale con dispositivi di segnalazione ottici ed acustici.

18.3 - *Strutture di superficie superiore a 500 m^2*.

1. Devono essere applicate le disposizioni previste per le aree di tipo C di cui, rispettivamente:

al titolo II, per le strutture di nuova costruzione e per quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso;

al titolo III per le strutture esistenti.

02A11607

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 2002.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.454 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura dì assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 settembre 2005, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,20%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 12 settembre 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 settembre 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 settembre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 16 settembre 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A11603

DECRETO 10 settembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 50.454 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 giugno 2002 e 9 luglio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004, fino all'importo massimo di 1500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 20 giugno 2002.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 20 giugno 2002, entro le ore 11 del giorno 11 settembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 20 giugno 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 giugno 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 settembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 settembre 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 settembre 2002; la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità

previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del Bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A11606

DECRETO 12 settembre 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni, relativi all'emissione del 31 luglio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 luglio 2002 che ha disposto per il 31 luglio 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale è stata disposta una variazione di competenza e di cassa di 200 milioni di euro, in diminuzione al capitolo n. 2218 e in aumento al capitolo n. 2215, della medesima unità previsionale di base (3.1.7.3.);

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2002;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2002, il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 98,355.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 116.547.093,31 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 gennaio 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 97,867.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A11665

DECRETO 12 settembre 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 agosto 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 agosto 2002 che hanno disposto per il 15 agosto 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale è stata disposta una variazione di competenza e di cassa di 200 milioni di euro, in diminuzione al capitolo n. 2218 e in aumento al capitolo n. 2215, della medesima unità previsionale di base (3.1.7.3.);

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2002;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2002, il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,256 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,789 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 26.045.966,54 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 novembre 2002; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2003, ammonta a € 160.553.682,58 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 agosto 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 99,012 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 95,853 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A11664

DECRETO 12 settembre 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 30 agosto 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 22 agosto 2002 che ha disposto per il 30 agosto 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale è stata disposta una variazione di competenza e di cassa di 200 milioni di euro, in diminuzione al capitolo n. 2218 e in aumento al capitolo n. 2215, della medesima unità previsionale di base (3.1.7.3.);

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 2002;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 2002, il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,393.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 116.542.243,52 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 28 febbraio 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 97,912.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A11663

DECRETO 18 settembre 2002.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto (tasso di riferimento per gli strumenti giuridici indicizzati alla cessata ragione normale dello sconto) successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2001, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 19 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2002 - 30 giugno 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195

del 23 agosto 2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [......] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [......] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2002 - 30 giugno 2002 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2002 - 30 giugno 2002, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2002.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2002, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° luglio 2002 - 30 settembre 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2002

Il direttore generale: SINISCALCO

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio della misura sostitutiva del tasso ufficiale di sconto periodo di riferimento della rilevazione: 1° aprile - 30 giugno 2002 applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2002.

Categorie di operazioni	Classi di importo *in unità di euro*	Tassi medi *(su base annua)*
aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 5.000	12,39
	oltre 5.000	9,80
anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 5.000	7,78
	oltre 5.000	6,81
factoring (3)	fino a 50.000	7,65
	oltre 50.000	6,51
crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		10,45
anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a 5.000	21,34
	oltre 5.000	15,62
prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 5.000	19,34
	oltre 5.000	12,02
leasing (7)	fino a 5.000	15,38
	oltre 5.000 fino a 25.000	10,24
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,89
	oltre 50.000	6,76
credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 1.500	20,23
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,27
mutui (9)	oltre 5.000	11,59
		5,61

Avvertenza: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella ai veda la nota meteodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, ai ragguaglia a 0,57 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni.

(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2001; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dellUfficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

Nota metodologica.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2001, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da diciannove tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

02A11608

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levoxacin».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta GlaxoSmithKline S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

LEVOXACIN - 7 compresse film rivestite 500 mg - A.I.C. n. 033940 040,

ditta GlaxoSmithKline S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11589

DECRETO 10 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adalat».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Bayer S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 17 maggio 2002, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. n. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002:

ADALAT:

«core coat 30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse a rilascio modificato - A.I.C. n. 023316 058;

«core coat 30 mg compresse a rilascio modificato» 35 compresse a rilascio modificato - A.I.C. n. 023316 060;

«core coat 60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse a rilascio modificato - A.I.C. n. 023316 072;

«core coat 60 mg compresse a rilascio modificato» 35 compresse a rilascio modificato - A.I.C. n. 023316 084;

«core coat 90 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse a rilascio modificato - A.I.C. n. 023316 096;

«core coat 90 mg compresse a rilascio modificato» 35 compresse a rilascio modificato - A.I.C. n. 023316 108,

ditta Bayer S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11590

DECRETO 10 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesaver».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Pulitzer italiana S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 12 aprile 2001, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. n. 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001:

MESAVER:

«400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 033529 013;

«800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 033529 025;

«4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml - A.I.C. n. 033529 037;

«500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 033529 049,

ditta Pulitzer italiana S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11591

DECRETO 10 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardirene».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991,

n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 ottobre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. n. 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2002:

CARDIRENE: 30 bustine polvere soluz. orale 100 mg - A.I.C. n. 028717 039, ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11592

DECRETO 10 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di due specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta EG S.p.a. Laboratori Eurogenerici titolare delle specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate, il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BACAMPICILLINA EG:

400 mg compresse rivestite con film 12 compresse - A.I.C. n. 034296018/G;

800 mg compresse rivestite con film 12 compresse - A.I.C. n. 034296020/G;

1,2 g compresse rivestite con film 12 compresse - A.I.C. n. 034296032/G;

ACIDO URSODESOSSICOLICO:

450 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse - A.I.C. n. 033512017/G;

150 mg capsule 20 capsule - A.I.C. n. 033512029/G;

300 mg capsule 20 capsule - A.I.C. n. 033512031/G,

ditta EG S.p.a. Laboratori Eurogenerici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11593

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 agosto 2002.

Attuazione dell'art. 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di immigrazione ed asilo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avente ad oggetto la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»;

Visto, in particolare, l'art. 33, comma 6, della citata legge n. 189 del 2002, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei parametri retributivi e delle modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera *a)* del medesimo art. 33, nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso art. 33, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;

Visto che il citato art. 33, comma 6, demanda altresì al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 dello stesso art. 33;

Ritenuto, ai fini della posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore interessato, di assumere, quale parametro di riferimento per la determinazione del contributo forfettario di cui al citato comma 3, lettera *a)* dell'art. 33, il minimale retributivo fissato per i lavoratori addetti ai servizi domestici dall'art. 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, come modificato dall'art. 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

Ritenuto di applicare, per i fini predetti, la misura di contribuzione prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali;

Tenuto conto che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 1993, come convertito, occorre destinare una quota pari ad € 268 per la posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore;

Tenuto conto, altresì, dell'intesa raggiunta tra il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato art. 33 della legge n. 189 del 2002, determinata in una quota pari ad € 22;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare del contributo forfettario di cui all'art. 33, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è determinato in misura pari ad € 290. I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002 sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilità della dichiarazione di emersione, il predetto contributo all'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante bollettini di c/c postale entro il 10 novembre 2002.

Art. 2.

L'ammontare delle somme affluite ai sensi del precedente art. 1 è ripartito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nelle seguenti misure:

a) € 268 destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, alle gestioni previdenziali ed assicurative interessate per le posizioni contributive dei lavoratori;

b) € 22 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 della legge n. 189 del 2002, da assegnare per due terzi al Ministero dell'interno e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3.

I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002, possono versare, previa domanda, all'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi ed i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in un'unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:

a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;

b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 146

02A11669

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 luglio 2002.

Delega di attribuzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230, recante «Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000 recante criteri di ripartizione delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 concernente l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione di Governo;

Visto il proprio decreto 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2001, con il quale è stata conferita la delega di attribuzioni per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte;

Ritenuta l'opportunità, in ragione della necessità e dell'urgenza, di ampliare la predetta delega, concernente l'attività di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di accordi fra le regioni ai sensi dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Decreta:

È attribuita all'on. Guido Viceconte la delega a condurre le trattative anche con le regioni Sardegna, Sicilia e Calabria per quanto di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di raggiungere una o più intese preliminari in tema di trasferimento di risorse idriche, individuando le relative infrastrutture necessarie, riferendo costantemente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sottoponendo allo stesso l'ipotesi di accordo per la firma definitiva.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 117

02A11681

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 luglio 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per un impegno di spesa pari a € 12.698.225,00.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 aprile 2002 con riferimento, in particolare ai progetti per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole al fine dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: POLIMERI EUROPA S.R.L. - Brindisi (classificata grande impresa).

Progetto: S165-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: realizzazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca:

durata del progetto: tredici mesi a partire dal 2 marzo 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° giugno 1999 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti 2 marzo 1999;

entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: € 3.550.124,72;

luogo di svolgimento: Brindisi;

ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale € 2.170.060,00;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.085.030,00;

intensità di intervento in termini di ESL 0,00% e in termini di ESN 40,00%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Progetto di formazione:

entità delle spese ammissibili: € 359.299,06;

imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 269.475,00;

percentuale d'intervento: 75,00%;

durata del progetto: venti mesi a partire dal 1° giugno 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 2 marzo 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: ELASIS - SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO S.C.P.A. - Pomigliano d'Arco (Napoli) (classificata grande impresa).

Progetto: S138-P:

titolo del progetto: sottogruppi di autoveicolo ad elevato contributo verso la sicurezza passiva;

entità delle spese nel progetto approvato: € 5.798.778,06 di cui:

in zona non eleggibile: € 103.291,38;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: € 5.271.992,03;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*: € 423.494,65;

in zona obiettivo 2 e 5*b*: € 0,00;

entità delle spese ammissibili: € 5.695.486,68;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 3.936.434,48 per ricerca industriale e

€ 1.862.343,58 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 3.955.100,00;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.318.366,67;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 65,27%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,21%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° luglio 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1998.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: COOPERATIVA EDP LA TRACCIA S.C.R.L. - Matera (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S529-P:

titolo del progetto: dialisi peritoneale interazione medico-paziente mediante l'utilizzo di tecnologie internet (Web-Based e Wap);

entità delle spese nel progetto approvato: € 628.528,05 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 628.528,05;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona phasing out: € 0,00;

entità delle spese ammissibili: € 628.528,05;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 0,00 per ricerca industriale e

€ 628.528,05 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 1, 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 329.650,00;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 164.830,00;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 50,00%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 52,45%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

durata del progetto: quattordici mesi a partire dal 1° giugno 2001;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 31 ottobre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ELICA S.P.A. - Fabriano (Ancona) (classificata grande impresa).

Progetto: S383-P:

titolo del progetto: studio e sviluppo di un modello matematico e di un innovativo sistema di filtraggio finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di aspirazione per il miglioramento dell'ambiente domestico;

entità delle spese nel progetto approvato: € 4.497.823,13 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*: € 1.811.834,09;

in zona obiettivo 2 e 5*b*: € 2.685.989,04;

entità delle spese ammissibili: € 4.497.823,13;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 3.163.711,67 per ricerca industriale e

€ 1.334.111,46 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 2.692.510,00;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 897.503,33;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 59,60%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 59,86%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 15 aprile 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 13 gennaio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: O.M.I. S.r.l. - Venticano (Avellino) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S417-P:

titolo del progetto: nuove tecnologie per la fresatura a controllo nemerico nelle applicazioni automobilistiche ed aerospaziali;

entità delle spese nel progetto approvato: € 2.735.155,74 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 2.735.155,74;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona phasing out: € 0,00;

entità delle spese ammissibili: € 2.735.155,74;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.172.873,62 per ricerca industriale e

€ 1.562.282,12 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 1, 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.817.940,00;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 605.980,00;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 60,72%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,47%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

durata del progetto: trenta mesi a partire dal 18 agosto 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 17 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: G.S.E. Ground support equipment S.r.l. - Roma (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S625-P:

titolo del progetto: nuovo motore alternativo per applicazioni aeronautiche, a due tempi, con architettura modulare, ad elevata efficienza, dalle emissioni e dagli ingombri contenuti;

entità delle spese nel progetto approvato: € 2.083.903,59 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 2.083.903,59;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona phasing out: € 0,00;

entità delle spese ammissibili; € 2.083.903,59;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.667.122,87 per ricerca industriale e

€ 416.780,72 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D)*, punti 1, 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.463.490,00;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 487.830,00;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,00%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 70,23%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1º novembre 2001;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 14 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La relativa spesa di € 12.698.225,00 di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo 8932, PG02, esercizio 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11543

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 settembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali protocollo n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 11917 del 26 agosto 2002 dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Gorizia, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio dovuto ad un incendio che ha impedito, causa l'inagibilità dell'immobile, l'operatività per il periodo dal 26 luglio 2002 al 25 agosto 2002.

Constatata documentalmente e *de visu* la gravità della situazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Friuli-Venezia Giulia che, con nota prot. n. 2002-178 del 3 settembre 2002, ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto con nota prot. 29 agosto 2002, n. 2002-25355;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Gorizia è accertato per il periodo dal 26 luglio 2002 al 25 agosto 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 9 settembre 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A11594

PROVVEDIMENTO 10 settembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Crotone.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Crotone nel giorno 30 agosto 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali dell'ufficio di cui al punto 1.1, nel giorno a fianco indicato, il medesimo ufficio non ha operato per consentire i relativi interventi da parte della locale A.S.L.

Dell'avvenuta chiusura dell'ufficio è stata data comunicazione al Garante del contribuente della regione Calabria.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 10 settembre 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A11595

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 settembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Ragusa.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che delega ai direttori compartimentali la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari del territorio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota protocollo n. 107832 del 23 giugno 2002, dell'Agenzia del territorio, ufficio provinciale di Ragusa, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale stesso;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 32/2001;

Ritenuto che il mancato funzionamento del sopradescritto ufficio, è da attribuire alla disinfestazione dei locali ubicati in via Dante n. 120/*b* - Ragusa, nella giornata di 14 agosto 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Ragusa dell'Agenzia del territorio, ubicato in via Dante n. 120/*b* - Ragusa, nel giorno 14 agosto 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 19 settembre 2002

Il direttore compartimentale: GIARRATANA

02A11738

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 19 settembre 2002, n. **900345.**

Modificazioni delle circolari ministeriali n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 in merito alla documentazione da produrre per la presentazione di domande di agevolazioni a valere sulla legge n. 488/1992.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle Confederazioni artigiane

Con circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 sono state fornite indicazioni utili per la richiesta, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 relative, rispettivamente, ai settori «industria», «turismo» e «commercio». Tali circolari hanno specificato, tra l'altro, le modalità per la presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare e la documentazione da produrre insieme alla domanda stessa a pena di inammissibilità di quest'ultima.

Tra i documenti da produrre entro la data di chiusura del bando, è obbligatoriamente previsto il business plan, nella parte descrittiva e, per i programmi di investimento superiori ad una determinata soglia, anche nella parte numerica.

A tale riguardo, al fine di consentire al Ministero di condurre le necessarie verifiche sulla documentazione prodotta alle banche concessionarie, si rende necessario che la parte descrittiva del business plan venga prodotta dall'impresa, entro i termini prescritti dalle richiamate circolari in doppia copia. La produzione di una sola copia di detto documento, comportando una incompletezza della documentazione a corredo della domanda di agevolazioni, comporta la inammissibilità della domanda stessa.

In considerazione di quanto precede, deve conseguentemente intendersi modificato il primo alinea del punto 4) dell'allegato n. 11 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, dell'allegato n. 8 della circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 e dell'allegato n. 12 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 che, dopo le parole «tale prima parte è obbligatoria per tutte le imprese che richiedono le agevolazioni della legge n. 488/1992» viene integrato con le parole «e deve essere prodotta in doppia copia, pena l'inammissibilità della relativa domanda».

Le predette prescrizioni si applicano a partire dai bandi in corso alla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le imprese che avessero già presentato una domanda di agevolazioni devono integrarla come sopra specificato entro la data di chiusura del bando. Le banche concessionarie e gli istituti collaboratori sono invitati a collaborare per la massima e tempestiva diffusione della presente circolare presso tutti i soggetti interessati.

Roma, 19 settembre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A11617

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 settembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9796
Yen giapponese	120,22
Corona danese	7,4276
Lira Sterlina	0,62740
Corona svedese	9,1176
Franco svizzero	1,4644
Corona islandese	85,82
Corona norvegese	7,3220
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57392
Corona ceca	30,322
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,67
Litas lituano	3,4521
Lat lettone	0,5926
Lira maltese	0,4125
Zloty polacco	4,0516
Leu romeno	32384
Tallero sloveno	227,9500
Corona slovacca	42,056
Lira turca	1624000
Dollaro australiano	1,8021
Dollaro canadese	1,5461
Dollaro di Hong Kong	7,6406
Dollaro neozelandese	2,0941
Dollaro di Singapore	1,7476
Won sudcoreano	1198,64
Rand sudafricano	10,3225

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A118183

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651227/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035